



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

117
copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2 ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIO

N° 290	Oggetto: Servizio Tributi. Concessione di occupazione suolo pubblico in Largo Cellini per "intrattenimento clienti all'aperto" al sig. Panzerani Agostino, in qualità di titolare del pubblico esercizio Pizzeria "Da Spacciotto" per il periodo compreso tra il 01.06.2011 e 30.09.2011.
DATA	
11.07.2011	

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Visto il provvedimento del Sindaco, avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento;

Vista la domanda prodotta in data 26.05.2011, prot. n. 8780, dal sig. Panzerani Agostino, nato a Priverno il 14/12/1947 ed ivi residente in Via P. Nenni, snc., in qualità di titolare del pubblico esercizio Pizzeria "Da Spacciotto" sita in via Consolare, 17, Priverno con p.IVA 00288130594, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico, in Largo Cellini (spazio fronte pizzeria), dal 01.06.2011 al 30.09.2011 per una superficie complessiva di mq 25,00 (ml.5,00 x ml.4,00) con gazebo, tavoli e sedie per scopo: intrattenimento clienti all'aperto; Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.24 del 12/07/02, avente per oggetto: "Regolamento COSAP – modifica – istituzione canone assegnazione spazi per intrattenimento periodo estivo";

Vista la Delib. G.C.n.184/2003 con cui veniva approvata l'estensione del beneficio del canone agevolato per l'occupazione di suolo pubblico per i pubblici esercizi per il periodo primaverile-estivo, a partire dal 1° maggio di ogni anno, con decorrenza immediata;

Vista la delib.C.C.n.17 del 31/03/2004, con cui veniva ulteriormente esteso il beneficio del canone agevolato nei confronti degli esercenti pubblici esercizi, per l'occupazione di suolo pubblico predetta, a partire dal 1° aprile 2004 e per gli anni successivi;

Vista la Delib.C.C.n.47/2004 con cui venivano apportate modifiche ed integrazioni all'art. 4 del Regolamento Cosap, riguardanti in particolare il prolungamento del periodo di occupazione (fino ad un anno) e le modalità di occupazione con le strutture mobili;

Ritenuto dover procedere in merito, giuste direttive delle deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale surrichiamate;

Considerato che l'occupazione di suolo pubblico, verrà effettuata con posa di tavoli e sedie mobili, e tappezzeria di copertura bianco/ beige e con pannelli delimitanti, vasi e piante ornamentali, per una superficie massima di mq.20, per scopo: intrattenimento clienti all'aperto;

Vista la Delib. G.C. n. 29/2009, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva adeguato il canone di occupazione di suolo pubblico per pubblici esercizi ;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 202/2009 con la quale veniva stabilito la diversificazione del canone da applicare in caso di utilizzo di suolo pubblico su aree a parcheggio a pagamento;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 01.03.2011 con la quale venivano stabilite le tariffe Cosap per l'anno 2011;

Esaminati i conteggi e le tariffe in relazione ai periodi interessati, il canone per l'occupazione di detto spazio, viene stabilito in **€.410,44**;

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il N.O. rilasciato dal locale Comando di Polizia Municipale in data 13.06.2011 prot. n.1007, a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 20 del D.Lgs 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni e che venga lasciato libero il passaggio d'accesso alle scale;

Richiamato l'art. 19 punto 4 del regolamento comunale COSAP con cui veniva stabilito la possibilità di rateizzo per le occupazioni di suolo pubblico temporanee con importo maggiore ad € 250,00, con l'obbligo da parte del concessionario di rispettare le scadenze di pagamento riportate sulla dilazione di pagamento.

Vista la dilazione di pagamento presentata dal sig. Panzerani Agostino in data 04.07.2011 prot. n. 11343 inerente l'importo COSAP € 410,44 in n. 3 rate come sotto riportate;

data	scadenza rata	importo
1)	03.06.2011	€ 210,00
2)	03.08.2011	€ 100,44
3)	03.09.2011	€ 100,00

Visto il versamento della prima rata di **€. 210,00**, effettuato presso l'Ufficio Riscossione Cosap di Priverno in data 03.06.2011 n.381;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Visto il Dec.Lgs.vo n.267/2000;

CONCEDE

al sig. Agostino Panzerani, in qualità di titolare del pubblico esercizio denominato "Pizzeria da Spacciotto", p.IVA 00288130594, il suolo pubblico (cat.I), in **Largo Cellini**, spazio sito di fronte il pubblico esercizio sopra citato, per il periodo compreso dal 01.06.2011 al 30.09.2011 **per la durata di mesi 4, nelle modalità meglio specificate in premessa, lasciando libero lo spazio per il transito dei pedoni in Largo Cellini e degli autoveicoli sulla pubblica in via Consolare e garantendo il diritto di passaggio alla porta privata d'ingresso per terzi a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni contenute nell' art. 20 del D. Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni e comunque salvaguardando tutti i diritti di terzi;**

Il concessionario ha l'obbligo di:

-premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico, ai sensi della legge n. 46/1990, esentando il l'Ente da qualsiasi rischio e pericolo;

-effettuare versamento del canone di utilizzo suolo pubblico entro le scadenze riportate nella dilazione di pagamento;

-rimuovere entro 15 giorni dalla scadenza della concessione la relativa attrezzatura;

-osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;

-eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;

-utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

-custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto, il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale, che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.
- non ottempera al versamento del canone entro 10 giorni dalle scadenze previste nella dilazione di pagamento;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to (rag. Rachele Mastrantoni)

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **18/07/2011**;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì **13/7/2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Rag. Rachele Mastrantoni

La copia è conforme all'originale

Priverno **11/7/2011**

Il Responsabile del dipartimento

Rag. Mastrantoni Rachele